



ROSSI & ASSOCIATI

C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano

www.rossiassociati.it

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

Giugno 2012 – nr. 3

*Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa,
riviste e stampe specializzate*

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 - Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

**PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO -
DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DI AGOSTO 2012**

INDICE

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Premessa | 3 |
| 2 | Proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni | 3 |
| 2.1 | <i>Persone fisiche</i> | 3 |
| 2.1.1 | Versamenti che rientrano nella proroga..... | 3 |
| 2.1.2 | Contribuenti che adottano regimi fiscali sostitutivi | 3 |
| 2.1.3 | Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti | 3 |
| 2.1.4 | Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2012 "MINI" | 4 |
| 2.1.5 | Versamenti che non rientrano nella proroga | 4 |
| 2.1.6 | Persone fisiche che presentano il modello 730/2012..... | 4 |
| 2.2 | <i>Soggetti diversi dalle persone fisiche</i> | 4 |
| 2.2.1 | Soci di società e associazioni "trasparenti" | 4 |
| 2.2.2 | Versamenti che rientrano nella proroga..... | 4 |
| 2.2.3 | Versamenti che non rientrano nella proroga | 4 |
| 2.2.4 | Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore . | 5 |
| 2.2.5 | Contribuenti "estranei" agli studi di settore | 5 |
| 2.2.6 | Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga | 5 |
| 2.2.7 | Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale | 6 |
| 2.3 | <i>Versamento del saldo IVA 2011 con il modello UNICO 2012</i> | 6 |
| 2.4 | <i>Versamento dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore</i> | 6 |
| 2.5 | <i>Versamento del diritto annuale alle Camere di commercio</i> | 6 |
| 2.6 | <i>Opzione per la rateizzazione dei versamenti</i> | 6 |
| 3 | Differimento dei termini scadenti nel periodo feriale | 7 |
| 3.1 | <i>Versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012</i> | 7 |
| 3.2 | <i>Altri versamenti con il modello F24</i> | 7 |
| 3.3 | <i>Altri adempimenti fiscali</i> | 7 |

1 PREMESSA

Con il DPCM 6.6.2012 sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, in relazione:

- a tutti i contribuenti persone fisiche, anche se non soggetti agli studi di settore;
- ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, se sono soggetti agli studi di settore.

In sede di conversione del DL 2.3.2012 n. 16 (c.d. “decreto sulle semplificazioni fiscali”) nella L. 26.4.2012 n. 44, è stato invece “messo a regime” il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

2 PROROGA DEI VERSAMENTI COLLEGATI ALLE DICHIARAZIONI

Il DPCM 6.6.2012 proroga i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012.

2.1 PERSONE FISICHE

Analogamente allo scorso anno, **tutte** le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012.

Tali versamenti devono essere eseguiti:

- entro il **9.7.2012** (invece del 18.6.2012, in quanto il 16 giugno cade di sabato), senza alcuna maggiorazione;
- dal 10.7.2012 al **20.8.2012** (invece del 18.7.2012, tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

2.1.1 Versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano nella proroga in esame, in particolare, anche i seguenti versamenti derivanti dal modello UNICO 2012:

- il saldo 2011 e l'eventuale primo acconto 2012 della “**cedolare secca** sulle locazioni”;
- il saldo 2011 del **contributo di solidarietà** del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
- le **imposte patrimoniali** dovute per il 2011 da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero;
- l'imposta sostitutiva del 12,5% per l'**affrancamento** in UNICO 2012 dei proventi “latenti” degli strumenti finanziari posseduti **al 31.12.2011**, al di fuori dell'ambito d'impresa.

2.1.2 Contribuenti che adottano regimi fiscali sostitutivi

La proroga in esame si applica anche ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che adottano i seguenti regimi fiscali sostitutivi:

- regime per le nuove iniziative produttive (c.d. “**forfettini**”);
- regime dei “**vecchi contribuenti minimi**”, in relazione al versamento del saldo 2011 dell'imposta sostitutiva del 20%;
- regime dei “**nuovi contribuenti minimi**”, in relazione al versamento dell'eventuale primo acconto 2012 dell'imposta sostitutiva del 5%.

2.1.3 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

I suddetti termini del 9.7.2012 e del 20.8.2012 si applicano anche al versamento del saldo per il 2011 e del primo acconto per il 2012 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF (compreso il termine differito con la maggiorazione dello 0,4%).

2.1.4 Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2012 “MINI”

La proroga in esame si applica anche ai versamenti relativi alle persone fisiche che presentano il modello UNICO 2012 PF “MINI”.

2.1.5 Versamenti che non rientrano nella proroga

Sono invece **esclusi** dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:

- la prima rata dell'**IMU** dovuta per il 2012, la cui scadenza è quindi confermata al **18.6.2012** (in quanto il 16 giugno cade di sabato);
- l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva del 2-4% dovuta per l'**affrancamento** delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti **all'1.7.2011**, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza è quindi confermata al **2.7.2012** (in quanto il 30 giugno cade di sabato).

2.1.6 Persone fisiche che presentano il modello 730/2012

La proroga in esame non riguarda le persone fisiche che presentano il modello 730/2012, in relazione agli importi derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, per i quali si applica la speciale disciplina dei conguagli ad opera del sostituto d'imposta.

2.2 SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP, **in scadenza il 18.6.2012**, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).

Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:

- entro il **9.7.2012** (invece del 18.6.2012, in quanto il 16 giugno cade di sabato), senza alcuna maggiorazione;
- dal 10.7.2012 al **20.8.2012** (tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

2.2.1 Soci di società e associazioni “trasparenti”

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.

2.2.2 Versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano nella proroga in esame, in particolare, il versamento dell'imposta sostitutiva del 12,5% per l'affrancamento in UNICO 2012 dei proventi “latenti” degli strumenti finanziari posseduti al 31.12.2011, al di fuori dell'ambito d'impresa, da:

- società semplici (e soggetti equiparati) ed enti non commerciali;
- che rispettano i suddetti requisiti.

2.2.3 Versamenti che non rientrano nella proroga

Analogamente alle persone fisiche, sono comunque esclusi dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:

- la prima rata dell'**IMU** dovuta per il 2012, la cui scadenza è quindi confermata al **18.6.2012** (in quanto il 16 giugno cade di sabato);
- l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva del 2-4% dovuta dalle società semplici (e soggetti equiparati) e dagli enti non commerciali per l'**affrancamento** delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti **all'1.7.2011**, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza è quindi confermata al **2.7.2012** (in quanto il 30 giugno cade di sabato).

2.2.4 Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) in relazione all'analoga proroga che era stata disposta dal DPCM 14.6.2007, deve ritenersi che rientrino nella proroga in esame anche i soggetti per i quali operano:

- cause di esclusione dagli studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro);
- cause di inapplicabilità degli studi stessi.

Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro e fino a 7.500.000,00 euro

In assenza di uno specifico chiarimento ufficiale sul punto, deve però ritenersi che la proroga non sia applicabile in relazione ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569,00 euro, ma fino a 7.500.000,00 euro. Tali contribuenti, infatti:

- sono tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ma solo a fini statistici, al fine di raccogliere informazioni da utilizzare per l'evoluzione degli studi di settore;
- non sono soggetti all'attività di accertamento basata sull'utilizzo degli studi di settore;
- non sono quindi soggetti al controllo di congruità, né possono adeguarsi agli studi con effetto sulle imposte da versare.

2.2.5 Contribuenti "estranei" agli studi di settore

Per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, "estranei" agli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:

- del **18.6.2012** (in quanto il giorno 16 cade di sabato), senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del **18.7.2012** (30 giorni successivi al 18.6.2012), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio, dei soggetti:

- titolari solo di reddito agrario (es. società semplici);
- oppure per i quali trovano applicazione i parametri.

2.2.6 Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga

La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini **ordinari** di versamento **successivi al 18.6.2012** per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2011 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2011 - 30.6.2012).

2.2.7 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in assenza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, le proroghe in esame:

- non siano applicabili qualora la società controllante non sia soggetta agli studi di settore, ancorché lo siano tutte le società controllate;
- siano invece applicabili nel caso in cui la società controllante sia soggetta agli studi di settore, anche qualora qualche società controllata non lo sia (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell'IRES in relazione alle società controllate soggette o non soggette agli studi di settore, applicando termini diversi).

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l'applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) sia o meno soggetta agli studi di settore.

2.3 VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2011 CON IL MODELLO UNICO 2012

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2012 possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2012 (termine ordinario di versamento del saldo IVA) e fino al 16.6.2012 (termine ordinario dei versamenti di UNICO).

Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2012 e fino al 16.6.2012.

Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:

- entro il **9.7.2012**, deve maggiorarlo dell'1,2% (0,4% per i periodi 17.3 - 16.4, 17.4 - 16.5 e 17.5 - 16.6);
- entro il **20.8.2012**, deve maggiorarlo dell'1,2% per il differimento fino al 9.7.2012 e su tale maggiorazione dell'1,2% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 10.7.2012 al 20.8.2012.

2.4 VERSAMENTO DELL'IVA PER L'ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%).

2.5 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento del diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2.6 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla citata circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4), qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 9.7.2012 (ovvero del 20.8.2012, con la maggiorazione dello 0,4%);

- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
 - giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
 - fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la **prima rata** entro il **9.7.2012**:

- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.7.2012;
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 31.7.2012.

Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la **prima rata** entro il **20.8.2012**:

- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 17.9.2012 (il giorno 16 cade di domenica);
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 31.8.2012.

3 DIFFERIMENTO DEI TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FERIALE

Come accennato, l'art. 3-*quater* del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, ha "messo a regime" il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

La disposizione in esame riprende quindi il contenuto degli appositi DPCM emanati negli scorsi anni.

3.1 VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO 2012 E IRAP 2012

Come sopra illustrato, il DPCM 6.6.2012 ha quindi prorogato al **20.8.2012** il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012.

Importi rateizzati

Rientrano nel differimento al 20.8.2012, senza ulteriori maggiorazioni di interessi, anche i versamenti degli importi rateizzati che, in base alle regole ordinarie, scadebbero il 16.8.2012.

3.2 ALTRI VERSAMENTI CON IL MODELLO F24

Vengono inoltre differiti al **20.8.2012**, senza maggiorazioni di interessi, i termini per effettuare i pagamenti rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), scadenti nel periodo dal 1° al 20.8.2012:

- dei tributi (es. IVA mensile e trimestrale, ritenute);
- dei contributi (es. contributi INPS mensili dipendenti e collaboratori, seconda rata contributi "fissi" artigiani e commercianti);
- dei premi INAIL.

3.3 ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

Sono prorogati al **20.8.2012** anche gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, aventi scadenza tra il 1° e il 20.8.2012.

Presentazione dei modelli 770/2012

Si segnala che, a differenza dello scorso anno, non rientra nella proroga al 20.8.2012 il termine per la trasmissione telematica dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario, la cui scadenza è quindi **confermata al 31.7.2012**.

L'anno scorso, infatti, poiché la scadenza ordinaria del 31.7.2011 cadeva di domenica, era slittata automaticamente a lunedì 1.8.2011, comportando l'applicazione dell'ulteriore proroga al 22.8.2011 (poiché il 20.8.2011 cadeva di sabato).

Quest'anno, invece, poiché il 31.7.2012 cade di martedì, non è possibile applicare alcun differimento.

**IMPOSTE PATRIMONIALI SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO, SULLE ATTIVITA'
FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO E SULLE ATTIVITA' OGGETTO DI "SCUDO
FISCALE" – RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA**

INDICE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Premessa | 9 |
| 2 | Nuova tassazione sugli immobili esteri | 9 |
| 2.1 | <i>Decorrenza</i> | 9 |
| 2.2 | <i>Soggetti passivi</i> | 9 |
| 2.3 | <i>Determinazione dell'imposta</i> | 10 |
| 2.3.1 | Valore degli immobili situati nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo | 10 |
| 2.3.2 | Caratteristiche dell'imposta..... | 10 |
| 2.3.3 | Limite per beneficiare dell'esclusione dall'imposta | 11 |
| 2.3.4 | Dipendenti pubblici all'estero e soggetti che lavorano presso organizzazioni internazionali | 11 |
| 2.4 | <i>Versamento dell'imposta</i> | 11 |
| 2.5 | <i>Applicazione della disciplina IRPEF</i> | 5 |
| 3 | Nuova tassazione sulle attività finanziarie detenute all'estero | 12 |
| 3.1 | <i>Decorrenza</i> | 12 |
| 3.2 | <i>Soggetti passivi</i> | 12 |
| 3.3 | <i>Attività finanziarie rilevanti</i> | 12 |
| 3.4 | <i>Detenzione all'estero delle attività finanziarie</i> | 13 |
| 3.5 | <i>Determinazione dell'imposta</i> | 13 |
| 3.6 | <i>Versamento dell'imposta</i> | 14 |
| 3.7 | <i>Applicazione della disciplina IRPEF</i> | 7 |
| 4 | Nuova imposta di bollo sui capitali "scudati" | 14 |
| 4.1 | <i>Decorrenza</i> | 14 |
| 4.2 | <i>Ambito di applicazione</i> | 14 |
| 4.3 | <i>Base imponibile</i> | 15 |
| 4.4 | <i>Determinazione dell'imposta</i> | 15 |
| 4.5 | <i>Versamento dell'imposta</i> | 16 |
| 4.6 | <i>Mancato versamento e sanzioni</i> | 16 |
| 5 | Imposta straordinaria sulle attività prelevate dal <i>dossier</i> segreto | 16 |

1 PREMESSA

L'art. 19 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, c.d. "decreto Monti", ha istituito:

- un'imposta dello 0,76% sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti, a decorrere dal 2011;
- un'imposta dello 0,10% per il 2011 e il 2012, ovvero dello 0,15% dal 2013, sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti;
- un prelievo annuale a titolo di imposta di bollo speciale, pari all'1% nel 2012, all'1,35% nel 2013 e allo 0,4% dal 2014, sui capitali rimpatriati con il c.d. "scudo fiscale" e ancora segreti;
- un'imposta straordinaria dell'1% sulle attività finanziarie "scudate" che sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.

Successivamente, l'art. 8 del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, ha modificato in modo sostanziale l'impianto delle suddette imposte, introducendo:

- un'apposita base imponibile dell'imposta sugli immobili esteri, se si possiedono immobili nell'Unione europea (UE) o negli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni (Norvegia e Islanda);
- la previsione per la quale l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero diventa in misura fissa se si applica a conti correnti detenuti presso un intermediario residente nell'Unione europea (UE) o negli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni (Norvegia e Islanda);
- alcune modifiche in relazione alla determinazione delle imposte sulle attività "scudate" e al termine per il loro versamento.

Provvedimenti attuativi

Con il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442 sono state emanate le disposizioni attuative delle imposte in esame.

Tale provvedimento ha sostituito il precedente provv. 14.2.2012 n. 24832, con il quale erano state emanate le disposizioni attuative dell'imposta di bollo speciale e dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di "scudo fiscale", al fine di tenere conto delle novità introdotte con il suddetto DL 16/2012.

2 NUOVA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI ESTERI

Il "decreto Monti" ha istituito un'imposta sul valore degli immobili (fabbricati e terreni) situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti in Italia.

L'imposta è dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Sono soggetti all'imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura di regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico, per effetto del c.d. "scudo fiscale".

2.1 DECORRENZA

L'imposta in esame si applica a decorrere **dal 2011 (UNICO 2012)**.

2.2 SOGGETTI PASSIVI

Sono tenute al versamento dell'imposta sugli immobili esteri le **persone fisiche** residenti ai fini fiscali in Italia:

- proprietarie dell'immobile;
- ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della nuova imposta gli immobili situati all'estero posseduti da:

- società commerciali (snc, sas, srl, spa, sapa, società cooperative) ed enti ad esse equiparati;
- società semplici ed enti ad esse equiparati;
- *trust*;
- enti non commerciali.

2.3 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura dello **0,76%** e deve essere applicata:

- sul costo dell'immobile risultante dall'atto di acquisto o dai contratti;
- in mancanza di tale riferimento, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Qualora l'immobile non sia più posseduto al 31 dicembre dell'anno di riferimento, si deve considerare il valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal *de cuius* o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Nel caso in cui il valore dell'immobile fosse espresso in valuta diversa dall'euro, si applicano i tassi di cambio previsti ai fini della compilazione del modulo RW del modello UNICO.

2.3.1 Valore degli immobili situati nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo

Per gli immobili situati in Stati appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), il valore dell'immobile è quello **catastale** ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale nello Stato estero. Tale criterio si applica anche qualora gli immobili siano pervenuti per successione o donazione.

In assenza di tale valore, torna applicabile il costo risultante dall'atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

2.3.2 Caratteristiche dell'imposta

In relazione all'imposta in esame, si segnala inoltre che:

- essa si applica proporzionalmente:
 - alla **quota di possesso** dell'immobile;
 - ai **mesi dell'anno** nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
- è possibile dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l'immobile.

Con le modifiche apportate dal DL 16/2012, per gli immobili situati in Stati appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), è consentito detrarre un credito di imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale, se non già scomputate ai fini IRPEF, gravanti sullo stesso immobile.

Inoltre, qualora sussista un'eccedenza di imposta reddituale estera gravante sugli stessi immobili non scomputata dall'IRPEF, dall'imposta patrimoniale dovuta in Italia si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche tale eccedenza.

2.3.3 Limite per beneficiare dell'esclusione dall'imposta

Il DL 16/2012 ha previsto che l'imposta non è dovuta se l'importo complessivo non supera i **200,00 euro**. Tale limite deve essere considerato al lordo dei suddetti crediti di imposta.

Di fatto, non scontano l'imposizione gli immobili esteri il cui valore complessivo non supera l'ammontare di 26.315,00 euro.

Se tale limite viene superato, l'imposta è dovuta per l'intero importo.

2.3.4 Dipendenti pubblici all'estero e soggetti che lavorano presso organizzazioni internazionali

A seguito delle modifiche apportate dal DL 16/2012, è stata prevista una specifica disciplina per:

- i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
- le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.

Aliquota ridotta

Per i suddetti contribuenti, infatti, l'imposta è stabilita in misura ridotta, pari allo **0,4%**, per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

L'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,4% permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero e viene meno al suo rientro in Italia.

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,76% a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le disposizioni ordinarie e non sulla base di accordi internazionali.

Detrazione d'imposta

Per tali immobili, dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la suddetta destinazione.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione in esame è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base (200,00 euro), non può superare l'importo massimo di 400,00 euro.

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442 ha precisato che per i contribuenti in esame non spetta l'esclusione dal versamento dell'imposta se essa non supera i 200,00 euro.

Esclusione degli immobili dal reddito IRPEF

Ai fini delle imposte sui redditi, per l'immobile estero adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze non si applica l'art. 70 co. 2 del TUIR, secondo il quale concorrono alla formazione del reddito IRPEF i redditi di natura fondiaria prodotti dagli immobili situati all'estero.

2.4 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Per effetto delle proroghe disposte dal DPCM 6.6.2012, il versamento dell'imposta relativa al 2011 deve quindi essere effettuato:

- entro il **9.7.2012**, senza maggiorazioni;
- ovvero entro il **20.8.2012**, con la maggiorazione dello **0,4%**.

Al riguardo, si precisa che:

- non sono dovuti acconti;
- il versamento deve avvenire con il modello F24, utilizzando il codice tributo "4041";
- è consentito rateizzare l'imposta secondo le disposizioni previste per l'IRPEF;
- il modello F24 deve essere compilato sulla base delle istruzioni fornite con la ris. Agenzia delle Entrate 7.6.2012 n. 54, che ha istituito il suddetto codice tributo.

Immobili oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria

Nel caso di immobili, compresi quelli oggetto di operazioni di emersione attraverso il rimpatrio giuridico, per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest'ultima provvede ad applicare e a versare l'imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da parte del medesimo.

In tal caso:

- il versamento con il modello F24 deve avvenire utilizzando l'apposito codice tributo "4042" (istituito dalla suddetta ris. Agenzia delle Entrate 7.6.2012 n. 54);
- il versamento da parte della società fiduciaria avviene cumulativamente per tutti i soggetti amministrati;
- non è quindi consentito rateizzare il versamento.

2.5 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IRPEF

All'imposta in esame si applicano le stesse disposizioni previste ai fini IRPEF in relazione alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso.

3 NUOVA TASSAZIONE SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO

Il "decreto Monti" ha istituito anche un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia.

3.1 DECORRENZA

Anche l'imposta in esame si applica a decorrere **dal 2011 (UNICO 2012)**.

3.2 SOGGETTI PASSIVI

Sono tenuti al versamento dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero le persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia.

3.3 ATTIVITÀ FINANZIARIE RILEVANTI

L'imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie, se detenute all'estero:

- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (es. accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio italiano;

- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Esclusioni

L'imposta non è dovuta con riferimento alle polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia, a condizione che dette imprese applichino l'imposta di bollo ordinaria.

Non sono soggette all'imposta le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

3.4 DETENZIONE ALL'ESTERO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la nozione di "attività finanziaria detenuta all'estero" ricomprende anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione, per effetto del c.d. "scudo fiscale".

Non si considerano, invece, detenute all'estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).

3.5 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Sono previste due aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero:

- lo **0,1%**, per il **2011** e il **2012**;
- lo **0,15%**, a decorrere dal **2013**.

La base imponibile su cui applicare le suddette aliquote è costituita:

- dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività;
- in mancanza del valore di mercato, secondo il valore nominale o di rimborso.

Nel caso in cui il valore dell'attività finanziaria fosse espresso in valuta diversa dall'euro, si applicano i tassi di cambio previsti ai fini della compilazione del modulo RW del modello UNICO.

In relazione all'imposta in esame, si segnala inoltre che:

- si applica **proporzionalmente** ai giorni di detenzione delle attività finanziarie;
- in caso di attività finanziarie cointestate, è ripartita in base alla **percentuale di possesso**;
- è possibile dedurre, fino a concorrenza dell'imposta medesima, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.

Qualora le attività finanziarie non siano più possedute al 31 dicembre dell'anno di riferimento, si deve considerare il loro valore rilevato al termine del periodo di detenzione.

Titoli negoziati

Per i titoli **negoziati** in mercati regolamentati italiani o esteri si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. A tal fine, può essere utilizzata la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di assicurazione estera.

Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.

Titoli non negoziati

Per i titoli **non negoziati** in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le

attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Ai fini della quantificazione del valore delle attività finanziarie rilevano anche i titoli che non presentano né un valore nominale né un valore di rimborso; in tal caso occorre tenere conto del valore di acquisto dei titoli.

Conti correnti e libretti di risparmio detenuti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo

Con il DL 16/2012 è stato alleggerito il carico fiscale per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Stati dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda).

Per tali attività finanziarie, infatti, la persona fisica titolare deve liquidare all'interno del modello UNICO un importo fisso pari a **34,20 euro**. Tale imposta:

- è rapportata ai giorni di detenzione e, in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati, è ripartita in base alla percentuale di possesso;
- non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti conto e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.

3.6 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Per effetto delle proroghe disposte dal DPCM 6.6.2012, il versamento dell'imposta relativa al 2011 deve quindi essere effettuato:

- entro il **9.7.2012**, senza maggiorazioni;
- ovvero entro il **20.8.2012**, con la maggiorazione dello **0,4%**.

Al riguardo, si precisa che:

- a differenza dell'imposta dovuta sugli immobili all'estero, non si applica il limite di esenzione di 200,00 euro;
- non sono dovuti acconti;
- il versamento deve avvenire con il modello F24, utilizzando il codice tributo "4043";
- è consentito rateizzare l'imposta secondo le disposizioni previste per l'IRPEF;
- il modello F24 deve essere compilato sulla base delle istruzioni fornite con la ris. Agenzia delle Entrate 7.6.2012 n. 54, che ha istituito il suddetto codice tributo.

3.7 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IRPEF

All'imposta in esame si applicano le stesse disposizioni previste ai fini IRPEF in relazione alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso.

4 NUOVA IMPOSTA DI BOLLO SUI CAPITALI "SCUDATI"

Il "decreto Monti" ha istituito un'imposta di bollo speciale annuale da applicare sulle attività finanziarie che hanno beneficiato del rimpatrio (sia "fisico" che "giuridico") a seguito dell'adesione ad uno dei c.d. "scudi fiscali".

4.1 DECORRENZA

L'imposta in esame si applica a partire **dal 2012**.

4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'imposta di bollo in argomento riguarda:

- le sole **attività finanziarie** (titoli, azioni, ecc.) e non anche quelle patrimoniali di altro genere (immobili, *yacht*, ecc.);
- le attività finanziarie ancora segretate.

L'imposta di bollo speciale non è invece dovuta per le attività regolarizzate che non hanno usufruito del regime della segretezza.

L'imposta di bollo speciale si applica anche nei confronti degli eredi di contribuenti che hanno rimpatriato attività finanziarie usufruendo del regime di riservatezza e che sono deceduti dopo il 6.12.2011.

4.3 BASE IMPONIBILE

L'imposta è calcolata:

- sull'ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento;
- in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero di quello di rimborso di tali attività.

Il valore delle attività finanziarie è quello determinato:

- alla data del **31 dicembre** dell'anno precedente;
- ovvero al **6.12.2011**, relativamente all'imposta dovuta nell'anno 2012.

Per le attività finanziarie che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso si deve tener conto del valore di acquisto.

Il valore di mercato delle attività finanziarie è quello rendicontato dagli intermediari in applicazione di disposizioni di legge.

Per le polizze di assicurazione, mancando sia un valore di mercato sia un valore nominale, si assume il valore di rimborso al 31 dicembre di ciascun anno (o al 6.12.2011 con riferimento all'imposta dovuta nell'anno 2012) intendendo per esso il valore di riscatto alla data di riferimento o, per la frazione dell'anno in cui la polizza viene liquidata, il valore effettivamente rimborsato.

4.4 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta di bollo speciale in esame è dovuta nella misura:

- dell'**1%**, nell'anno **2012**;
- dell'**1,35%**, nell'anno **2013**;
- dello **0,4%**, **dal 2014**.

Con il DL 16/2012, è stato previsto che nel caso in cui, nel corso del periodo di imposta, venga meno in tutto o in parte la segretezza, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o il rapporto ha fruito della segretezza.

Tale previsione consente di applicare il criterio del *pro rata temporis*, nel senso che non è più necessario che l'attività scudata sia ancora presente al 31 dicembre del periodo interessato per poter applicare l'imposta di bollo speciale; in caso di perdita della segretezza in corso d'anno, l'imposta sarà **ragguagliata al periodo** in cui l'attività emersa ha mantenuto la riservatezza.

Il regime della riservatezza viene meno anche:

- per effetto dell'esibizione della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- ovvero a seguito di avvisi di accertamento o di rettifica o di atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste.

Scomputo dell'imposta di bollo "ordinaria"

L'imposta di bollo speciale in esame è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo "ordinaria" dovuta sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, introdotta dal DL 98/2011 e modificata dallo stesso DL 201/2011.

A seguito delle modifiche apportate dal DL 16/2012, è possibile scomputare anche l'imposta di bollo fissa di 34,20 euro.

4.5 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta, gli intermediari finanziari:

- provvedono a trattenere l'imposta dovuta dalle attività rimpatriate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente;
- effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno.

Pertanto, entro il **16.7.2012**, gli intermediari finanziari devono provvedere a versare l'1% delle attività finanziarie ancora segretate al 6.12.2011.

Si ricorda che il termine per effettuare tale versamento era originariamente previsto entro il 16 febbraio ed è stato successivamente differito prima al 16 maggio e poi al 16 luglio.

L'intermediario deve trattenere le imposte prioritariamente dal conto segretato. Inoltre, lo stesso è tenuto a trattenere le imposte dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione. Qualora i predetti conti non siano capienti, la provvista deve essere fornita dal contribuente.

Trasferimento delle somme "scudate"

In merito al trasferimento delle somme "scudate", il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442 precisa che:

- qualora il contribuente abbia trasferito il rapporto segretato presso un altro intermediario nel corso del 2011, l'intermediario presso cui il rapporto è detenuto al 6.12.2011 è tenuto all'applicazione e al versamento dell'imposta di bollo speciale relativa al 2011;
- qualora nel corso dei periodi d'imposta successivi il rapporto segretato venga trasferito ad un altro intermediario mantenendo il regime della riservatezza, l'intermediario presso cui il rapporto è detenuto al 31 dicembre di ciascun anno è tenuto all'applicazione e al versamento dell'imposta di bollo speciale;
- qualora il contribuente abbia trasferito nel periodo dall'1.1.2011 al 6.12.2011 il rapporto segretato presso un altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, l'imposta di bollo speciale non è dovuta.

4.6 MANCATO VERSAMENTO E SANZIONI

Gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta di bollo speciale sulle attività "scudate".

Nei confronti di tali contribuenti, l'imposta viene riscossa mediante iscrizione a ruolo e, per l'omesso versamento, si applica una **sanzione pari all'importo non versato**.

5 IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITÀ PRELEVATE DAL *DOSSIER* SEGRETATO

A latere della nuova imposta di bollo sulle attività "scudate", il DL 201/2011 ha introdotto un'imposta straordinaria, pari all'1%, sulle attività finanziarie oggetto di emersione che sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.

Al fine di prevenire una censura di legittimità costituzionale basata sulla mancanza di "attualità" della capacità contributiva, il DL 16/2012 ha stabilito che il periodo di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie scudate **parte dall'1.1.2011** e va fino al **6.12.2011**.

L'imposta si applica:

- sulle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo;
- ovvero, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso.

Per le attività finanziarie che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso si deve tener conto del valore di acquisto.

Sono assimilati ad un prelievo:

- la perdita del regime di riservatezza per effetto dell'esibizione, nel periodo dall'1.1.2011 al 6.12.2011, della dichiarazione riservata in sede di attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- il trasferimento del rapporto presso un altro intermediario, nel predetto periodo, senza mantenere il regime di riservatezza.

L'imposta si applica anche nei confronti degli eredi di contribuenti che hanno rimpatriato attività finanziarie usufruendo del regime di riservatezza, qualora il *de cuius* abbia effettuato prelievi nel periodo tra l'1.1.2011 e il 6.12.2011 e sia deceduto successivamente a quest'ultima data.

Con riferimento all'imposta in esame, occorre tenere presente che:

- è dovuta nel **solo anno 2012**;

per la liquidazione, il versamento e le sanzioni, si applicano le disposizioni sopra illustrate